

DATI SEGNALETICI CANE**DATI PROPRIETARIO****RISERVATO ASSL****MICROCHIP N.**

Cognome _____

Nome _____

Nome _____

Nato a _____

Razza _____

Data di nascita _____

Sesso _____

Residente in _____

Data nascita dich. _____

Via _____

Taglia attuale o prevista

Domicilio _____

piccola media grande gigante

Tel. _____

Categoria _____

Cell. _____

Mantello _____

C.F. _____

Segni particolari _____



Data applicazione microchip

Il Veterinario

Dott. _____

Timbro e firma del Veterinario

DATI SEGNALETICI CANE**MICROCHIP N.****DATI PROPRIETARIO**

Cognome _____

Nome _____

Nome _____

Razza _____

Nato a _____

Sesso _____

Data di nascita _____

Data nascita dich. _____

Residente in _____

Taglia attuale o prevista piccola

Via _____

media grande gigante

Domicilio _____

Categoria _____

Tel. _____

Mantello _____

Cell. _____

Tipo pelo _____

C.F. _____

Segni particolari _____

Luogo custodia _____

RISERVATO ASSL

Data applicazione microchip

Il Veterinario

Dott. _____

Timbro e firma del Veterinario

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati e di quelli del proprio animale in un archivio telematico, in conformità al d. Lgs. 196/03

Documento d'identità _____ scadenza ____/____/____

Firma del proprietario
o del detentore _____

Trasferimento di proprietà

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Comune

Recapito telefonico

Codice Fiscale

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994, N. 21

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

Art.4 Istituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ividimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore ed deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art.12 Abbandono e custodia degli animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

LIBRETTO ANAGRAFE CANINA

REGIONE SARDEGNA



ASL Sassari
Azienda socio-sanitaria locale



OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994, N. 21

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

Art.4 Istituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art.12 Abbandono e custodia degli animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

FIRMA
